CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Nr. 232 di Repertorio 2023_____

SCRITTURA PRIVATA AUTENTICATA

Accordo Quadro avente ad oggetto l'affidamento dei Servizi di pulizia e igiene ambientale da eseguirsi su immobili delle Pubbliche Amministrazioni siti sul territorio della Regione Liguria – appalto verde (DM 29 gennaio 2021) – Lotto 2 - Servizi di pulizia e igiene ambientale sugli immobili di competenza delle pubbliche amministrazioni aventi sede legale nel territorio della Provincia di Savona e della Provincia di Imperia eccetto gli immobili di competenza della Regione Liguria e del Consiglio Regionale della Regione Liguria - CIG 8809761CC0 - ID 4491

---ooo-ooo---

L'anno duemilaventitre addì sei aprile in una sala del Palazzo ove hanno sede gli uffici della Città Metropolitana di Genova, in Piazzale Mazzini n.2, sono comparsi:

- il Dott. Paolo Sinisi, nato a [redacted] il [redacted] (C.F. [redacted]), nella sua qualità di Direttore della Direzione scuole e governance, in rappresentanza della Città Metropolitana di Genova (C.F. 80007350103), di seguito denominata anche "Amministrazione", e
- il Sig. Massimo Candeliere, nato a [redacted] il [redacted], C.F.: [redacted], domiciliato per la carica in Mori (TN), Via Matteotti n. 21, sede legale di Miorelli Service S.p.A. (C.F.: 00505590224 P.IVA: 00505590224), della quale è Procuratore Speciale, così come risulta dal certificato estratto dal Registro delle Imprese – Archivio Ufficiale delle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, rilasciato dalla Camera di

Commercio di Trento (documento digitale n.T 494902103 del 14 novembre 2022, in atti).

Il Sig. Massimo Candeliere agisce in forza di procura rilasciata con atto del 09/03/2023 autenticato dal Notaio Dott. Filippo Azzia, Notaro in Mori (TN), iscritto nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Trento e Rovereto, n.1086 di Repertorio, prodotto in copia digitale conforme all'originale cartaceo, e allegato al presente contratto ("Allegato A" - impronta del file SHA256: 295E9D7052048E299BC331A643633BFC7A8C7FC1A2E3ECE5B129F8E651A317D5)

La Miorelli Service S.p.A. è mandataria del Raggruppamento Temporaneo "R.T.I. Miorelli Service S.p.A. / Fidente S.p.A.", di seguito denominato anche "Appaltatore", costituito con atto notarile del del Notaio Dott. Filippo Azzia, Notaro in Mori (TN), iscritto nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Trento e Rovereto, n.1085 di Repertorio, registrato a Trento il 10/03/2023 n.5229 serie 1T, prodotto in copia digitale conforme all'originale cartaceo, e allegato al presente contratto ("Allegato B" - impronta del file: SHA256: 48C4BF928DBFA799F97E812290F35D9ADED93AAB62391EEF240954FE85925538)

Il Raggruppamento Temporaneo (R.T.I.) è composto da:

- Miorelli Service S.p.A. (C.F. e P.IVA: 00505590224), avente sede in Mori, (TN), Via Matteotti n. 21, nella sua qualità di parte mandataria-capogruppo;
- Fidente S.p.A. (C.F. e P.IVA: 00538270109), avente sede in Genova, (GE), Via Lungo Bisagno Istria n. 15, nella sua qualità di mandante;

Di comune accordo le parti sunnominate rinunciano all'assistenza dei testimoni e dispongono tra loro quanto segue:

PREMESSO

- che la Città Metropolitana di Genova è, ai sensi dell'articolo 9, comma 2 del Decreto Legge 24 Aprile 2014, n.66, convertito dalla Legga 23 giugno 2014, n. 89 e del D.P.C.M. 11 novembre 2014, Soggetto Aggregatore iscritto all'apposito Elenco tenuto da ANAC e come tale è competente per l'affidamento, con forme di aggregazione del fabbisogno condotte su base regionale, dei contratti pubblici aventi ad oggetto i servizi appartenenti alle categorie merceologiche previste dal D.P.C.M. 24 dicembre 2015 e dal successivo D.P.C.M. 11 luglio 2018, categorie tra le quali rientrano i servizi di Pulizia immobili;

- con Determinazione Dirigenziale n. 1248 del 10/06/2021 della Direzione Patrimonio e Sviluppo Economico - Servizio Patrimonio della Città Metropolitana di Genova, rilevatasi la necessità per la Città Metropolitana, alla luce del ruolo rivestito e degli obblighi normativi vigenti, di poter soddisfare l'esigenza di affidamento del servizio di Pulizia immobili relativamente ai propri immobili, tramite l'avvio di un'iniziativa di acquisto aggregata rivolta anche alle restanti Amministrazioni del territorio della Regione Liguria soggette all'obbligo di approvvigionamento mediante ricorso al soggetto aggregatore di riferimento, è stata approvata la documentazione tecnica propedeutica all'affidamento dei servizi di pulizia e igiene ambientale da eseguirsi su immobili delle pubbliche amministrazioni siti sul territorio della Regione Liguria;

- con Determinazione Dirigenziale n. 1413 del 29/06/2021 della Direzione Servizi Generali, Scuole e Governance – Servizio Stazione Unica Appaltante si è proceduto ad approvare il bando di gara e i relativi allegati, e si è dispo-

sto l'avvio di una procedura aperta ai sensi dell'articolo 60 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, , da aggiudicarsi secondo il criterio di selezione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 95 del Decreto Legislativo del 18 aprile 2016, n. 50 e suddivisa nei seguenti tre lotti;

Lotto 1) Servizi di pulizia e igiene ambientale sugli immobili di competenza delle pubbliche amministrazioni aventi sede legale nel territorio della Città Metropolitana di Genova e della Provincia della Spezia eccetto gli immobili di competenza della Regione Liguria e del Consiglio Regionale della Regione Liguria;

Lotto 2) Servizi di pulizia e igiene ambientale sugli immobili di competenza delle pubbliche amministrazioni aventi sede legale nel territorio della Provincia di Savona e della Provincia di Imperia eccetto gli immobili di competenza della Regione Liguria e del Consiglio Regionale della Regione Liguria;

Lotto 3) Servizi di pulizia e igiene ambientale sugli immobili di competenza della Regione Liguria e del Consiglio Regionale della Regione Liguria

- con Determinazione Dirigenziale n. 1622 del 23/07/2021 della Direzione Servizi Generali, Scuole e Governance – Servizio Stazione Unica Appaltante è stata disposta la rettifica dei documenti di gara, in particolare del bando, della Relazione progettuale, dello schema di Accordo Quadro, delle Condizioni Generali, e dell'Allegato "Elenco Prezzi";

- con Determinazione Dirigenziale n. 416 del 24/02/2023 della Direzione Scuole e Governance – Servizio Stazione Unica Appaltante è stata disposta l'aggiudicazione del Lotto 2 della gara in oggetto all'operatore economico sopra evidenziato per l'importo di € 2.086.500,00#, oneri fiscali esclusi;

- che le verifiche sui requisiti generali di cui all'articolo 80 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, hanno dato esito positivo, e che, in particolare:

--- Miorelli Service S.p.A. risulta iscritta nella White List della Prefettura di Trento con iscrizione valida fino al 12 dicembre 2023;

--- Fidente S.p.A. risulta iscritta nella White List della Prefettura di Genova con iscrizione scaduta il 16 dicembre 2022 ma in corso di rinnovo;

- che ai sensi del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è possibile procedere alla sottoscrizione dell'Accordo Quadro, fatto salvo il recesso da parte dell'Amministrazione qualora si venisse a conoscenza della sussistenza a carico dei soggetti riconducibili all'appaltatore di cause di divieto, incompatibilità e decadenza nei rapporti contrattuali con la Pubblica Amministrazione, quali previste dalla legislazione antimafia.

- che a garanzia dell'esatto adempimento dei suoi obblighi contrattuali il R.T.I. Miorelli Service S.p.A. / Fidente S.p.A., ha presentato garanzia fideiussoria bancaria n.131869078/93 rilasciata il 09 marzo 2023 da Sparkasse Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A., per una somma garantita pari a € 16.692,00#, giuste le riduzioni di legge;

- che è decorso il termine dilatorio di cui all'articolo 32, comma 9, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

TUTTO CIO' PREMESSO CONVENGONO QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Oggetto

La premessa narrativa forma parte integrante del presente contratto.

L'Amministrazione, come sopra rappresentata, affida al R.T.I. Miorelli Service S.p.A. / Fidente S.p.A., e per essa al Sig. Massimo Candeliere, il quale nella

precitata sua qualità, accetta senza riserva alcuna, l'esecuzione dell'"Accordo Quadro avente ad oggetto l'affidamento dei Servizi di pulizia e igiene ambientale da eseguirsi su immobili delle Pubbliche Amministrazioni siti sul territorio della Regione Liguria – appalto verde (DM 29 gennaio 2021) – Lotto 2 - Servizi di pulizia e igiene ambientale sugli immobili di competenza delle pubbliche amministrazioni aventi sede legale nel territorio della Provincia di Savona e della Provincia di Imperia eccetto gli immobili di competenza della Regione Liguria e del Consiglio Regionale della Regione Liguria - CIG 8809761CC0 - ID 4491".

L'Appaltatore s'impegna all'esecuzione dell'appalto alle condizioni di cui al presente Accordo Quadro e agli atti a questo allegati o da questo richiamati.

L'Accordo Quadro è stipulato dalla Città Metropolitana in quanto Soggetto Aggregatore iscritto nell'elenco ANAC, ai sensi del combinato disposto dell'art. 26, comma 1, della Legge 23 dicembre 1999 n. 488, e dell'art. 9 del Decreto-Legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con legge 23 giugno 2014, n. 89, come modificato dalle Legge 28 dicembre 2015, n. 208, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016).

L'oggetto dell'appalto comprende la pianificazione, la programmazione, la gestione, l'esecuzione ed il controllo dei servizi individuati nel Capitolato Tecnico, secondo le modalità e le condizioni stabilite nel presente Accordo Quadro, nelle Condizioni Generali, nel Capitolato Tecnico e, se migliorative, nell'Offerta tecnica ed economica presentata dall'Appaltatore.

L'aggiudicazione e la stipula dell'Accordo Quadro non sono fonte di alcuna obbligazione né per la Città Metropolitana né per le Amministrazioni Pubbli-

che aventi sede legale nel territorio regionale in merito all'acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di prestazioni. Il soggetto aggiudicatario, pertanto, nulla può pretendere né dalla Città Metropolitana né dalle Amministrazioni Pubbliche aventi sede legale nel territorio regionale, in caso di mancata utilizzazione dell'Accordo Quadro.

Articolo 2 - Documenti contrattuali

L'Accordo Quadro e i Contratti derivati sono disciplinati da:

- il Capitolato Speciale d'Oneri ("Allegato C"), ed i relativi allegati, firmati digitalmente dalle parti e allegati come file aventi le seguenti impronte HASH:

-- Allegato C 00 - 14_ID.4491.05_Capitolato_Tecnico: SHA256: 7E463EA8B6D0DDBC282587EA899B65831E33FF712033D719709126A39959B9B9

-- Allegato C 01 - ALLEGATO _CT.A01 - Schede attività: SHA256: 2E804F29FE240A286EC67BE24FE8FFE6707E55FE596F764608580255AA5FD92D

-- Allegato C 02 - ALLEGATO _CT.A02 - Check list attività ispettiva: SHA256: 94062F9AD461A78AACCD0C38B0FC5ABAB014ACD17401DAD3AF7D0570B8105CE4

-- Allegato C 03 - ALLEGATO _CT.A03 - Questionario gradimento livello servizi: SHA256: B6E52FF613EA8B39D47B02CF3234C2642C9109BE0AAB0535406D076ABB13B653

- le Condizioni Generali ("Allegato D") ed i relativi allegati, firmati digitalmente dalle parti e allegati come file aventi le seguenti impronte HASH:

-- Allegato D 00 - 16_ID.44910.05_CondizioniGenerali: SHA256: 65B3249764922A7F4A0778DCE30A2666F209638110A2DB6580D3B368010F31ED

-- Allegato D 01 - CG.A01 - Quadro Sinottico Processo Attivazione Servizi: SHA256: EDB97220DDB84860E5288D7606917389865E323A854A794EC30DC923BE76FECC

-- Allegato D 02 - CG.A02 - Modello RPF Richiesta Preliminare Fornitura: SHA256: FE6ECE8A76092CCC215E3368BD97C8035CB9C39F0B3CD60B44323191D2CB14FA

-- Allegato D 03 - CG.A03 - Modello CCM Comunicazione Capienza Massimale: SHA256: FE6ECE8A76092CCC215E3368BD97C8035CB9C39F0B3CD60B44323191D2CB14FA

-- Allegato D 04 - CG.A04 - Modello PDA SHA256: 6EFFB307998F1265D696E090AD2192E26EF8563F215F3C854D6298E45ACFDA7B

-- Allegato D 05 - CG.A05 - Modello AAQ Adesione Accordo Quadro: SHA256: 3B2877D0621E4FF1043EEB1BCB7E31FA93A6BBEFC62212DD7C049BB5EB6184C1

- Allegato D 06 - CG.A06 - Modello OPF Ordinativo Principale di Fornitura: SHA256: 3FB3E9357820F9945A0C8BDFE456C78E9DE43DF6DE4B3B11A6896A3ABB9B17A9

-- Allegato D 07 - CG.A07 - Modello RDV Richiesta di Variazione: SHA256: 059C22AAF360362220B9A3D66FC43C18A3009AF6768566727E9669002A79DCB3

-- Allegato D 08 - CG.A08 - Modello AAG Atto Aggiuntivo all'OPF: SHA256: C56B825AD43EE5B55EF402232A7EF7ADDE88655762261C4EEB75D92E11629405

-- Allegato D 09 - CG.A09 - DUVRI_Rev.0: SHA256: AD785A0D44C09776032AC49AB74EA37659BFE0BA4DBDA325A5DD9575789D7E6A

-- Allegato D 10 - CG.A10_ElencoPrezzi: SHA256: F4D7CE862887D5543C8A90C9AE6841CA1AA9287D25C29C0D1ACCC3565621095B

- l’Offerta presentata dall’Appaltatore in sede di gara (“Allegato E”), firmata digitalmente dalle parti e allegata come file aventi le seguenti impronte HASH:

Allegato E 00 - Lotto2_OT_Criterio_A_06(1).09.21: SHA256: A921E1EA83859352F4C6F54BA2F588766E1CEB474A946F99BE836D7F413D0AA8

Allegato E 01 - Lotto2_OT_Criterio_B_06(1).09.21: SHA256: 7F3A2C09B0EA60419D490651ECE254F9E700BF1E13827ECEF8806F75869125ED

Allegato E 02 - Lotto2_OT_Criterio_C_06(1).09.21: SHA256: E1A0F313F506733EB34D707FBFB13FF6F7D53016B95AAD5F04650B28B5C818AD

Allegato E 03 - OT_Allegato Criterio C(1).1_Macchinari_Aree Interne: SHA256: C77991B64275425446B6C0708D1813700F6E004F80BCE7DC9667699D00FFDBFD

Allegato E 04 - OT_Allegato Criterio C(1).2_Macchinari_Aree Grigie: SHA256: 24727DB7AEA7FE94A1E1AC76E594B8A30E44108C74AFC7122B1D976257CDF5A9

Allegato E 05 - OT_Allegato Criterio C(1).3_Prodotti igiene ambientale: SHA256: A88AF4DD0F9FA293CDC7A04FE5A488582DBA6BA88D42306AAC04781C99E32449

Allegato E 06 - Lotto2_OT_Criterio_D_06(1).09.21: SHA256: 60DA181930305BAF358B7185B166C188F63E1BA2D26E986E437F81F6098FF980

Allegato E 07 - OT_Elenco completo dei prodotti(1) : SHA256: 944955CCD06CBF7C45F7D6654CE246C36CAC448FDBC3EF3CB01778633422D966

Allegato E 08 - all C1 lotto 2 MS: SHA256: 2A3573265B31589BF350C2F280CE9494FB9C5C75AE83A883440E3423611F86CE

Allegato E 09 – all C1 lotto 2 FIDENTE: SHA256: 9F63A19D5ADD7B69FAE39AEA9E1673A20F71DA39C57FD17140F87CCB9F045951

I Contratti derivati sono altresì regolati da quanto stabilito negli Ordinativi Principali di Fornitura, nel Verbale di Consegna e negli Ordini di Intervento.

L'Accordo Quadro prevede l'erogazione del servizio di pulizia a ridotto impatto ambientale, ai sensi dell'art. 34 "Criteri di sostenibilità energetica e ambientale" del Decreto Legislativo 50/2016 e dei Criteri Ambientali Minimi previsti per gli affidamenti della Pubblica Amministrazione secondo il Decreto del Ministro dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare del 29 gennaio 2021.

Articolo 3 - Valore dell'Accordo Quadro

L'importo complessivo dell'Accordo Quadro aggiudicato a seguito della gara è pari, per l'intera durata massima di 36 mesi, a € 2.086.500,00# (duemilioniottantaseimilacinquecento/00), oneri fiscali esclusi

L'importo aggiudicato è uguale a quello a base di gara; i ribassi offerti in sede di gara, di cui all'offerta economica, vengono applicati sui prezzi unitari di cui all'Elenco Prezzi.

L'importo dell'Accordo Quadro rappresenta l'importo massimo raggiungibile per effetto dei contratti derivati con i quali le Amministrazioni richiedenti (di seguito anche denominate; "Committenti" o "Amministrazioni contraenti") attivano il servizio nel periodo di validità dello stesso Accordo, salvo quanto disposto dall'art. 106, comma 12 del Decreto Legislativo 50/2016.

L'importo è frutto di una stima presunta del numero e del fabbisogno di servizi delle Amministrazioni che attiveranno i contratti derivati nell'arco temporale di durata dell'Accordo Quadro. Tale stima, pertanto, non è in alcun modo impegnativa, né vincolante, né per le Amministrazioni del territorio interessato, né per la Stazione Appaltante nei confronti dell'aggiudicatario, che, per-

tanto, nulla può pretendere in caso di mancata attivazione dei contratti derivati previsti dall'Accordo Quadro.

Articolo 4 - Durata dell'Accordo Quadro

L'Accordo Quadro ha una durata massima presunta di 36 (trentasei) mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione, fatto salvo l'anticipato esaurimento dell'importo di cui al precedente articolo 3, eventualmente incrementato ai sensi dell'articolo 106, comma 12 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50.

L'Accordo Quadro resta valido, efficace e vincolante per la regolamentazione dei contratti derivati per tutto il tempo di vigenza e durata dei medesimi.

La validità dell'Accordo Quadro non costituisce motivo ostativo all'attivazione di nuove iniziative di acquisto analoghe da parte della Stazione appaltante.

In caso di cessazione anticipata dell'efficacia, a qualsiasi titolo, dell'Accordo Quadro e/o dei contratti derivati, o qualora alla scadenza dei contratti derivati non dovessero essere state completate le formalità per un nuovo affidamento del servizio, l'Appaltatore deve garantire, ai sensi dell'articolo 106 comma 11, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il regolare svolgimento di tutte le prestazioni previste per il periodo necessario all'espletamento delle procedure finalizzate all'affidamento di un nuovo contratto e al subentro del nuovo soggetto aggiudicatario. Nel corso del periodo di proroga l'Appaltatore si impegna ad eseguire i contratti derivati mantenendo le stesse condizioni, oneri e prezzi definiti in sede di offerta, eventualmente integrati ai sensi delle Condizioni Generali per effetto dell'applicazione della disciplina prevista in tema di "Adeguamento prezzi".

Al termine del contratto e in tutti i casi di interruzione anticipata del rapporto espressamente previsti, è esclusa qualsiasi forma di indennizzo, a titolo di avviamento o per altra causa, a favore dell'Appaltatore.

Articolo 5 - Contratti derivati

Nel periodo di validità dell'Accordo Quadro, le Amministrazioni richiedenti possono attivare i Contratti derivati nei limiti di capienza dell'Accordo Quadro. Ogni Committente può attivare uno o più contratti derivati, sulla base di variabili quali esigenze temporali e disponibilità delle risorse finanziarie a copertura dei costi.

Il processo di adesione all'Accordo Quadro e di attivazione dei contratti derivati da parte delle Amministrazioni richiedenti è disciplinato nelle Condizioni Generali.

Il contratto derivato si instaura, all'esito del suddetto processo, con l'emissione dell'Ordinativo Principale di Fornitura (OPF). Non è prevista nessun'altra forma di stipula del contratto derivato.

La Stazione Appaltante riceve per conoscenza e per gli opportuni controlli, contestualmente alla loro emissione, la Richiesta Preliminare di Fornitura, la Comunicazione di Capienza dell'Accordo Quadro, il Modello di Adesione all'Accordo Quadro, l'Ordinativo Principale di Fornitura e gli eventuali Atti Aggiuntivi all'Ordinativo Principale di Fornitura.

Articolo 6 - Durata dei contratti derivati

La durata dei singoli Contratti derivati è stabilita dall'Amministrazione richiedente al momento dell'attivazione.

I singoli contratti derivati, stipulati dalle Amministrazioni richiedenti, hanno una durata compresa tra un minimo di 12 (dodici) mesi e un massimo di 36

(trentasei) mesi, decorrenti dalla data di inizio di erogazione dei servizi indicata nel medesimo Ordinativo Principale di Fornitura, a condizione che vi sia la relativa disponibilità nel valore dell'Accordo Quadro e che il contratto derivato sia affidato prima della scadenza dell'accordo stesso.

In ogni caso il contratto derivato non può avere durata superiore ai 12 (dodici) mesi successivi alla scadenza dell'Accordo Quadro.

E' prevista, ai sensi dell'articolo 106 comma 11, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la proroga dei contratti derivati per il tempo necessario, non superiore a 12 mesi, all'espletamento delle procedure finalizzate all'affidamento di un nuovo contratto e al subentro del nuovo soggetto aggiudicatario in tutti i casi di cessazione anticipata dell'efficacia, a qualsiasi titolo, dell'Accordo Quadro e/o dei contratti derivati, o qualora alla scadenza dei contratti derivati non dovessero essere state completate le formalità per un nuovo affidamento del servizio.

Articolo 7 - Referente dell'Accordo Quadro

L'Appaltatore ha nominato quale Referente contrattuale per l'Accordo Quadro il Sig. Alessio Miorelli nato il 09/11/1976 a Rovereto (TN), C.F.: MRLLSS76S09H612I.

Il Referente contrattuale per l'Accordo Quadro, rappresenta l'Appaltatore, con poteri di firma, in tutti i rapporti intercorrenti con la Stazione Appaltante e le Amministrazioni Contraenti. Resta ferma la responsabilità dell'Appaltatore per l'operato del suo rappresentante.

Il Referente contrattuale, in possesso delle competenze e dei titoli professionali necessari per lo svolgimento dell'incarico, assicura l'organizzazione del servizio in modo conforme al presente Accordo Quadro, alle Condizioni Ge-

nerali, ai Capitolati Tecnici e all'offerta presentata.

Tutte le eventuali contestazioni di inadempienza formalizzate in contraddittorio al Referente dell'Accordo Quadro si intendono, anche ai fini della decorrenza di termini di decadenza e di prescrizione, direttamente formalizzate all'Appaltatore.

In caso di impedimento del Referente contrattuale ad assicurare lo svolgimento dell'incarico, l'Appaltatore deve tempestivamente individuare un Referente sostituto conferendogli i necessari poteri di rappresentanza; l'avvenuta nomina in sostituzione e la relativa procura devono essere tempestivamente comunicate alla Stazione Appaltante e alle Amministrazioni contraenti.

È facoltà della Stazione Appaltante chiedere all'Appaltatore la sostituzione del Referente contrattuale sulla base di congrua motivazione.

L'Appaltatore deve rendersi disponibile a partecipare ad incontri convocati dalla Stazione Appaltante, ogni qual volta la stessa lo ritenesse necessario per la gestione dell'Accordo Quadro e dei rapporti discendenti.

Si rinvia a quanto previsto dalle Condizioni generali per quanto attiene l'individuazione delle ulteriori figure contrattuali competenti a rapportarsi con le Amministrazioni contraenti relativamente alla gestione dei contratti derivati.

Articolo 8 - Garanzia definitiva per l'Accordo Quadro

L'Appaltatore s'impegna a mantenere per tutta la durata dell'Accordo Quadro la garanzia definitiva, di cui in premessa, costituita a favore della Stazione Appaltante.

La garanzia a favore della Stazione Appaltante garantisce l'esatto adempimento degli obblighi derivanti dall'Accordo Quadro.

La garanzia a favore della Stazione Appaltante non è soggetta allo svincolo progressivo a misura dell'avanzamento dell'esecuzione.

La garanzia copre tutti gli obblighi specifici assunti dall'Appaltatore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la Stazione appaltante ha diritto di rivalersi direttamente sulla rispettiva garanzia per l'applicazione delle penali.

Qualora l'ammontare delle garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'appaltatore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 15 (quindici) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta della Stazione Appaltante.

In caso di differimento della scadenza contrattuale, l'Appaltatore s'impegna ad adeguare la durata e l'importo della garanzia in relazione alla nuova durata dell'Accordo Quadro.

L'inadempimento agli obblighi di costituzione e di reintegro della garanzia definitiva prevista per il contratto derivato può costituire motivo di risoluzione dell'Accordo Quadro e preclude l'attivazione del contratto derivato o ne comporta la risoluzione nel caso lo stesso sia in corso di esecuzione, fermo restando il risarcimento del danno e l'escussione delle cauzioni prestate in loro favore.

La garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti della Stazione Appaltante e delle Amministrazioni Committenti, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni derivanti dall'Accordo Quadro.

La garanzia opera a far data dalla sottoscrizione dell'Accordo Quadro e per tutta la durata dello stesso e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni dell'Appaltatore.

Articolo 9 - Monitoraggio e controlli sull'Accordo

Nel corso della durata dell'Accordo Quadro e dei singoli contratti derivati, la Stazione Appaltante si riserva di effettuare monitoraggi periodici sull'andamento dell'Accordo Quadro, sia richiedendo all'Appaltatore l'elaborazione di reports specifici in relazione allo stato di attuazione dell'Accordo Quadro e agli importi disponibili residui, anche in formato elettronico e/o in via telematica, da inviare entro 5 giorni (cinque) giorni dalla data di richiesta, sia mediante la ricognizione delle segnalazioni ricevute dai RUP dei contratti derivati relative a inadempienze nelle prestazioni contrattuali e penali applicate.

L'Appaltatore si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile l'attività di monitoraggio, per quanto di sua competenza: a tale fine potrà essergli richiesto l'invio periodico di informazioni aggregate riguardanti tra l'altro:

- le Amministrazioni Contraenti;
- gli Ordinativi Principali di Fornitura ricevuti, suddivisi per Amministrazione Contraente, completi di: codice, importo, numero e ubicazione degli immobili oggetto del contratto, data di stipula, termine finale di durata, ecc.;
- altre eventuali informazioni relative all'andamento dell'Accordo Quadro.

L'Appaltatore è responsabile per l'attivazione di contratti derivati al di sopra della capienza dell'Accordo Quadro. Pertanto s'impegna a manlevare la Stazione appaltante da qualsiasi responsabilità dovesse discendere da tali omissioni e risarcire eventuali danni e oneri che dovessero da ciò derivare.

Articolo 10 - Penali relativa all'esecuzione dell'Accordo Quadro

Per ognuna delle inadempienze sotto riportate saranno applicate dalla Sta-

zione appaltante, a seguito della segnalazione inviata dall'Amministrazione Contraente entro 5 giorni lavorativi dalla data della contestazione all'Appaltatore e a contradditorio concluso, le seguenti penali:

- in caso di mancato rispetto delle tempistiche previste dalle Condizioni Generali in relazione al processo di adesione all'Accordo Quadro e attivazione dei servizi: penale di 250 € per ogni giorno di ritardo (fatta salva la risoluzione dell'Accordo quadro in caso di ritardo superiore a 15 giorni) ;
- in caso di ritardo nella consegna o mancata presentazione alla Stazione Appaltante della reportistica o delle informazioni richieste periodicamente: penale di 100 € per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini stabiliti dalla Stazione Appaltante.

L'applicazione delle penali sopra elencate avviene mediante escussione della garanzia definitiva prestata a favore della Stazione Appaltante.

Le penali elencate si applicano fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Articolo 11 - Recesso e Risoluzione dell'Accordo Quadro

11.1 Recesso per giusta causa

Costituiscono motivo di recesso unilaterale tutti i casi in cui sopravvenga la perdita dei requisiti di carattere generale da parte dell'Appaltatore o intervenga nei suoi riguardi una delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare o di divieto, incompatibilità e decadenza nei rapporti contrattuali con la pubblica amministrazione.

La Stazione Appaltante recede dal contratto qualora intervengano le seguenti situazioni:

1) l'Appaltatore si sia trovato al momento dell'aggiudicazione in una delle situazioni di cui al combinato disposto dei commi 1 e 3 dell'articolo 80 del De-

creto Legislativo 18 aprile 2016, n.50;

2) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati dell'Unione Europea.

3) sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

4) sia accertata a carico dell'Appaltatore l'esistenza delle situazioni di cui al combinato disposto dei commi 2 e 3 dell'articolo 80 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche a seguito dei controlli eseguiti in attuazione della Convenzione stipulata dalla Città Metropolitana di Genova con la Prefettura di Genova;

5) sia intervenuta in corso di contratto una condanna definitiva per i reati di cui all'articolo 80 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, a carico dei soggetti indicati al comma 3 dello stesso articolo o comunque rilevanti ai sensi e per gli effetti della normativa vigente .

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di recedere dall'Accordo Quadro in tutti i casi in cui, successivamente alla stipula del contratto, intervengano altre situazioni di incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione, motivi di esclusione dalle gare o di perdita dei requisiti contrattuali generali previsti dalla legislazione vigente, ovvero emergano situazioni, fatti o comportamenti del concessionario, tali da deteriorare il rapporto di fiducia e che possano compromettere una corretta prosecuzione del rapporto contrattuale, quali in particolare comportamenti reticenti o omissivi o l'impiego nell'esecuzione dei contratti derivati di personale che nei tre anni precedenti abbia avuto un rapporto di lavoro con i Committenti, esercitando presso gli stessi poteri autoritativi o negoziali.

Le cause di recesso sopra indicate rilevano anche nel caso in cui il l'Appaltatore sia un raggruppamento temporaneo d'imprese o sia costituito in altra forma associativa assimilata, salvo che non ricorrano le condizioni di cui ai commi 17 e 18 dell'articolo 48 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50.

Nei casi sopra indicati la Stazione Appaltante comunica all'Appaltatore la volontà di recedere, descrivendo precisamente i fatti e le motivazioni a supporto della decisione e assegnando un termine non inferiore a 20 (venti) giorni, naturali e consecutivi, per consentire allo stesso di formulare eventuali controdeduzioni, osservazioni e/o produrre documentazione a proprio favore.

Qualora le giustificazioni e gli elementi prodotti dall'Appaltatore non siano ritenuti accoglibili e adeguati, la Stazione Appaltante adotta i conseguenti provvedimenti e ne dà comunicazione all'Appaltatore.

I Committenti sono tenuti a segnalare alla Stazione Appaltante qualsiasi situazione rilevante di cui venissero a conoscenza per le valutazioni in merito.

11.2 Recesso unilaterale

La Stazione Appaltante e i Committenti si riservano di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 109 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50., senza indennizzo alcuno per l'Appaltatore, qualora nel periodo di validità del contratto, anche a seguito di proroga o incremento, ne sia attivato uno nuovo con condizioni economiche migliorative, fatta salva la facoltà dello stesso di adeguarsi alle condizioni migliorative.

11.3 Diffida ad adempiere

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1453 del codice civile, la Stazione Appaltante e i Committenti si riservano ampia facoltà di risolvere in qualsiasi momento il contratto qualora l'Appaltatore si rendesse inadempien-

te agli obblighi stabiliti dallo stesso.

In tutti i casi di inadempimento, totale o parziale, degli obblighi contrattuali o di carenze prestazionali tali da compromettere la funzionalità del servizio, la Stazione Appaltante e i Committenti, ciascuno per quanto di competenza, indipendentemente dall'applicazione delle penali, contestano formalmente, gli inadempimenti rilevati, assegnando un termine di 15 (quindici) giorni, naturali e consecutivi, dal ricevimento della contestazione, per adempiere secondo le modalità contrattuali.

Il termine può essere abbreviato qualora le circostanze e la natura dell'inadempimento lo richiedano al fine di evitare ulteriori danni.

Qualora l'Appaltatore, entro il termine assegnato, non ottemperi, non dia riscontro ovvero le giustificazioni presentate non possano essere accolte, la Stazione Appaltante e i Committenti hanno facoltà di risolvere il contratto.

Nel termine sopra indicato l'Appaltatore può fornire giustificazioni all'inadempimento che saranno valutate dalla Stazione Appaltante e dai Committenti ai fini dell'esercizio della facoltà di risoluzione.

I Committenti danno immediata comunicazione alla Stazione Appaltante dei casi in cui, nonostante la contestazione mossa all'Appaltatore in merito all'inadempimento del contratto derivato, entro il termine assegnato lo stesso non abbia adempiuto, non abbia dato riscontro ovvero non abbia ottemperato.

11.4 Clausole risolutive

La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto di Accordo Quadro, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso, in tutti i casi espressamente previsti dal contratto stesso,

dalle Condizioni Generali e dal Capitolato speciale d'oneri.

La risoluzione del contratto potrà essere avviata nei seguenti casi:

A) qualora non sia intervenuta per fatto dell'Appaltatore la sottoscrizione di un contratto derivato;

B) qualora l'importo delle penali applicate dalla Stazione Appaltante e dai Committenti raggiunga il 10% del valore dei contratti derivati attivi;

C) in caso di risoluzione di contratti derivati disposta da più di un'Amministrazione contraente, con riferimento a contratti derivati di valore complessivo superiore al 40% del valore dei contratti derivati complessivamente attivati in relazione al Lotto di riferimento;

D) in caso di cessione del contratto.

Qualsiasi controversia o rivendicazione non può costituire giustificato motivo per la sospensione o riduzione dell'esecuzione del servizio da parte dell'Appaltatore.

Il mancato esercizio del diritto potestativo di risoluzione attraverso la clausola risolutiva, non comporta, in alcun modo, la rinuncia a nessuna delle possibili pretese di risarcimento, né a richiedere l'adempimento tramite diffida in qualunque caso di inadempimento di non scarsa rilevanza avuto riguardo all'interesse del Committente (art.1455 del codice civile).

11.5 Altri casi di risoluzione

La Stazione Appaltante e i Committenti si riservano inoltre di risolvere il contratto per quanto di competenza nei seguenti casi:

a) Il contratto abbia subito una modifica tale da esorbitare le limitazioni imposte dall'articolo106 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50, e i meccanismi di adeguamento previsti dallo stesso;

b) Il valore delle prestazioni abbia superato le soglie e i limiti indicati nell'articolo 106 del Decreto Legislativo18 aprile 2016, n.50, e comunque previsti dal contratto.

Nei suddetti casi il contratto è risolto con effetto immediato a seguito della dichiarazione di volersi avvalere della risoluzione.

11.6 Effetti della risoluzione e del recesso

L'esercizio della facoltà di recesso per giusta causa da parte della Stazione Appaltante comporta lo scioglimento dei vincoli contrattuali derivati. Gli altri casi di recesso unilaterale non inficiano la prosecuzione dei contratti derivati.

La risoluzione dell'Accordo Quadro preclude l'attivazione di nuovi contratti derivati. È facoltà dei Committenti mantenere i contratti derivati attivi alla data della risoluzione dell'Accordo Quadro.

I Committenti che abbiano optato per il mantenimento del contratto derivato avranno a disposizione a titolo di garanzia per la corretta esecuzione delle prestazioni la cauzione definitiva prestata a loro favore.

Le incombenze successive alla risoluzione e all'esercizio del diritto di recesso sono regolate, rispettivamente, dall'art.108, comma 5 e seguenti, e dall'art.109, comma 3 e seguenti, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50.

A seguito della comunicazione della Stazione Appaltante, l'Appaltatore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio in favore delle Amministrazioni Contraenti, secondo le indicazioni ricevute dalla Stazione Appaltante e dai Committenti.

Il recesso per giusta causa e la risoluzione per inadempimento comportano l'escussione della cauzione definitiva, fermo restando, sia nel caso di adem-

pimento tardivo che nel caso di inadempimento in seguito a diffida ad adempiere, il diritto della Stazione Appaltante e dei Committenti al risarcimento del maggior danno subito, da identificarsi a titolo esemplificativo ma non esaustivo nelle spese conseguenti all'esecuzione in danno e negli oneri per l'indizione di nuova gara.

Qualora l'importo della garanzia definitiva non risultasse capiente rispetto alla richiesta risarcitoria, la Stazione Appaltante e i Committenti potranno rivalersi su quanto a qualsiasi titolo risultasse dovuto all'Appaltatore fino a regolazione di ogni pendenza

Articolo 12 - Aggiornamento del DUVRI

Preliminarmente alla stipula del contratto derivato l'Appaltatore provvede, con le modalità indicate nelle Condizioni Generali, al riesame e all'integrazione del documento DUVRI_Rev.0, predisposto dalla Stazione Appaltante, allegato al presente Accordo Quadro come allegato alle Condizioni Generali, fornendo dettagliate informazioni sui diversi e/o specifici rischi introdotti dalla propria attività negli ambienti in cui andrà ad operare.

Il documento così revisionato dovrà essere successivamente integrato, in collaborazione con ciascuna Amministrazione contraente, riferendolo ai rischi specifici da interferenza previsti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto, secondo le modalità previste nelle Condizioni Generali.

Articolo 13 - Misure anticorruzione

L'Appaltatore, con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro, si impegna :

- ad accettare e rispettare la policy anticorruzione approvata con Determinazione del Sindaco Metropolitano n. 4/2022 del 28 gennaio 2022, disponibi-

le sul sito SUA al seguente indirizzo: https://sua.cittametropolitana.genova.it/content/stazione-unica-appaltante, di impegnarsi ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti, collaboratori e sub contraenti la suddetta policy, pena la risoluzione del contratto;

- a segnalare alla Stazione Appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto, nonché a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale;

-in relazione al presente Accordo Quadro a verificare l'insussistenza a proprio carico dell'obbligo di astensione e a mantenere nel corso di tutta la sua esecuzione una posizione che non lo ponga in conflitto d'interesse con la Stazione Appaltante;

- a riferire tempestivamente alla Prefettura ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità, offerta di protezione, nonché ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell'affidamento ovvero nel corso dell'esecuzione del contratto, nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nell'esecuzione contrattuale e di cui lo stesso venga a conoscenza. L'omissione di tale adempimento consente alla Città Metropolitana di Genova di chiedere la risoluzione del contratto;

- nell'esecuzione dell'appalto, a rispettare e far rispettare dai propri dipendenti, collaboratori e subcontraenti il "Codice di comportamento" dei dipendenti pubblici adottato con D.P.R. n. 62/2013, nonché il "Codice di compor-

tamento” della Città Metropolitana, approvato con determinazione del Sindaco metropolitano n. 1/2022, del 13 gennaio 2022, pubblicato sul sito SUA (al medesimo indirizzo di cui sopra), di cui dichiara di aver preso visione. La violazione degli obblighi di comportamento comporta per l’Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora, in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave.

In ottemperanza al disposto di cui all’articolo 53, comma 16 ter, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165, Il Concessionario con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro dichiara che a decorrere dall’entrata in vigore del suddetto comma in data 28 novembre 2012 non sono stati affidati incarichi o lavori retribuiti, di natura autonoma o subordinata, a ex dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del medesimo decreto, entro tre anni dalla loro cessazione dal servizio, se questi avevano esercitato, nei confronti del Concessionario medesimo, poteri autoritativi o negoziali in nome e per conto dell’Amministrazione di appartenenza;

Attraverso il seguente link: https://whistleblowing.cittametropolitana.genova.it/ è possibile accedere alla piattaforma informatica di Città Metropolitana di Genova che consente di segnalare, in ottemperanza alla delibera ANAC n.469 del 9 giugno 2021 'Linee guida Whistleblowing', eventuali irregolarità, illeciti e condotte illegali che riguardino codesta Amministrazione.

Articolo 14 - Tutela della riservatezza

Le parti si obbligano ad effettuare i trattamenti di dati personali acquisiti e trattati in connessione con l’esecuzione dell’Accordo Quadro in conformità alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e

del Consiglio del 27 aprile 2016 sulla protezione dei dati personali (“GDPR”) ed alla normativa nazionale applicabile in materia di protezione dei dati personali, in particolare del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e del Decreto legislativo 10 agosto 2018 n. 101.

La Città Metropolitana di Genova, a sensi della normativa sopra citata, informa l’Appaltatore che tratterà i dati contenuti nell’Accordo Quadro esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalla normativa vigente in relazione ad adempimenti connessi con il contratto, e si impegna a trattarli secondo quanto previsto dal citato Regolamento UE.

Articolo 15 - Spese contrattuali

Tutte le spese alle quali darà luogo il presente Accordo Quadro, inerenti e conseguenti (imposte, inclusa imposta di registro, tasse, diritti di segreteria ecc.), comprese quelle eventualmente occorse per la procedura di gara, sono a carico dell’Appaltatore.

L’imposta di bollo relativa all’originale del presente Accordo Quadro viene assolta, a cura della Città metropolitana, in modalità telematica ed in misura forfettaria, ai sensi dell’articolo 1, comma 1-bis, n.4, Allegato A della Tariffa, parte prima, al Decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 642.

L’imposta di bollo relativa agli allegati al presente Accordo Quadro viene assolta, a cura dell’Amministrazione, mediante apposizione dei seguenti contrassegni telematici su una copia analogica degli allegati stessi, conservata agli atti dall’Ufficio Contratti. e precisamente:

- sull’Allegato A: n 1 contrassegni digitali da 16€: 01220284487990, emesso

il 13/03/2023 ;

- sull'Allegato B: n 1 contrassegni digitali da 16€: 01220284487989, emesso il 13/03/2023 ;

- sull'Allegato C: n 30 contrassegni digitali da 16€: 01220284487978, 01220284487967, 01220284487956, 01220284487945, 01220284487934, 01220284487922, 01220284487911, 01220284487900, 01220284487898, 01220284487887, 01220284487876, 01220284487865, 01220284487854, 01220284487843, 01220284487830, 01220284487829, 01220284471285, 01220284471274, 01220284471262, 01220284471251, 01220284471240, 01220284471239, 01220284471228, 01220284471217, 01220284471206, 01220284471194, 01220284471183, 01220284471171, 01220284471160, 01220284471159, emessi il 13/03/2023;

- sull'Allegato D: n 43 contrassegni digitali da 16€: 01220284471148, 01220284471137, 01220284471126, 01220284471115, 01220284471104, 01220284471092, 01220284471089, 01220284471078, 01220284471067, 01220284471056, 01220284471045, 01220284471034, 01220284471023, 01220284471012, 01220284471001, 01220284470999, 01220284470988, 01220284470977, 01220284470966, 01220284470955, 01220284470944, 01220284470933, 01220284470922, 01220284470911, 01220284470909, 01220284470897, 01220284470842, 01220284470831, 01220284470820, 01220284470818, 01220284470807, 01220284470795, 01220284470784, 01220284470773, 01220284470762, 01220284470751, 01220284470740, 01220284470739, 01220284470727, 01220284470716, 01220284470705, 01220284470693, 01220284470682, emessi il 13/03/2023;

- sull'Allegato E: n 65 contrassegni digitali da 16€: 01220284470671,

01220284470660, 01220284470659, 01220284470648, 01220284470636, 01220284470625, 01220284470614, 01220284470603, 01220284470591, 01220284470580, 01220284470579, 01220284470568, 01220284470557, 01220284470545, 01220284470534, 01220284470523, 01220284470512, 01220284470501, 01220284470499, 01220284470488, 01220284470477, 01220284470466, 01220284470454, 01220284470443, 01220284470432, 01220284470421, 01220284470410, 01220284470409, 01220284470397, 01220284470386, 01220284470375, 01220284470363, 01220284470352, 01220284470341, 01220284470330, 01220284470329, 01220284470318, 01220284470307, 01220284470295, 01220284470284, 01220284470272, 01220284470261, 01220284470250, 01220284470249, 01220284470238, 01220284470227, 01220284470216, 01220284470205, 01220284470193, 01220284470181, 01220284470170, 01220284470169, 01220284470158, 01220284470147, 01220284470136, 01220284470125, 01220284470114, 01220284470103, 01220284470099, 01220284470088, 01220284470077, 01220284470066, 01220284470055, 01220284470022, 01220284470011, emessi il 13/03/2023.

Ai fini fiscali si dichiara che le prestazioni dei servizi oggetto dell'Accordo Quadro e dei Contratti Derivati sono soggette all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione del presente Accordo Quadro in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del Decreto del Presidente della Repubblica del 26 aprile 1986, n. 131.

L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della Città Metropolitana di Genova e delle Amministrazioni contraenti, che effettueranno il versamento ai sensi di quanto previsto dal Decreto del Ministro

dell'economia e delle finanze del 23 gennaio 2015, in ottemperanza dell'art. 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Split payment).

Articolo 16 - Foro competente

Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le Parti, in ordine all'interpretazione, esecuzione, scioglimento del presente accordo e del rapporto giuridico con esso dedotto, saranno devolute alla competente Autorità Giudiziaria - Foro esclusivo di Genova.

Per tutte le controversie relative ai rapporti instaurati, per effetto del contratto derivato, tra l'Appaltatore e l'Amministrazione contraente il Foro esclusivo competente è quello dell'Amministrazione contraente; a tale fine l'Appaltatore elegge domicilio legale nel territorio della stessa Amministrazione.

Articolo 17 - Clausole Finali

Il presente Accordo Quadro ed i suoi Allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole e che dichiarano quindi di approvarle specificamente e singolarmente nonché nel loro insieme.

Qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto.

L'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole dell'Accordo Quadro e/o delle Condizioni generali e/o dei singoli Contratti derivati non comporta l'invalidità o l'inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento dell'Accordo Quadro o dei singoli Contratti derivati (o di parte di essi) da parte della Stazione Appaltante e/o delle Amministrazioni Contraenti non costituisce in nes-

sun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

Entrambe le parti sottoscrivono in forma digitale il presente contratto redatto a mezzo sistema di videoscrittura, dal quale risultano fino a qui complessive trenta pagine, con ciò approvandolo espressamente ed integralmente.

CITTA' METROPOLITANA di GENOVA

Dott. Paolo Sinisi

(Direttore della Direzione scuole e governance)

R.T.I. Miorelli Service S.p.A. / Fidente S.p.A.

Sig. Massimo Candeliere

(Procuratore Speciale di Miorelli Service S.p.A.)

AUTENTICA di FIRME

Io sottoscritta Dott.ssa Maria Concetta Giardina, Segretario Generale della Città metropolitana di Genova, abilitato ad autenticare le scritture private di cui è parte la Città metropolitana, ai sensi dell'articolo 97, comma 4, lettera c, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, certifico che:

- il Dott. Paolo Sinisi, nato a [redacted] *il* [redacted] *(C.F.* [redacted]*), il quale ha dichiarato di intervenire non in proprio, ma in qualità di Direttore della Direzione scuole e governance, in rappresentanza e per conto della Città metropolitana di Genova, e*

- il Sig. Massimo Candeliere, nato a [redacted] *il* [redacted] *(C.F.:* [redacted]*) il quale ha dichiarato di intervenire non in proprio, ma in qualità di Procuratore Speciale di Miorelli Service S.p.A. (C.F. e P.IVA:: 00505590224), avente sede legale in Mori (TN), Via Matteotti n. 21, che è mandataria del Raggruppamento Temporaneo R.T.I. Miorelli Service S.p.A. /*

Fidente S.p.A.,

delle cui identità io, Segretario Generale, sono certo, hanno alla mia presenza e vista sottoscritto digitalmente il presente atto ai sensi del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n.82, previamente verificata la validità delle loro firme digitali, ai sensi dell'articolo 10 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 settembre 2009, e facendomi espressa richiesta che il detto documento venga conservato in raccolta tra i miei.

Io, Segretario Generale, presso la sede dell'Ente in data sei aprile duemilaventitré procedo all'autentica con firma digitale del presente atto negoziale, in quanto il contenuto non è in contrasto con l'ordinamento giuridico.

Il Segretario Generale

Dott.ssa Maria Concetta Giardina